

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

94.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285)	1258	GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 1261, 1264
PRESIDENTE	1258	RICCI RAIMONDO 1262
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		SABBATINI GIANFRANCO 1263
Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche all'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3603);		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
GALLI MARIA LUISA: Norme per la concessione di permessi a detenuti ed internati (2145)	1258	Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3636) 1264
PRESIDENTE	1258, 1261, 1263, 1264	PRESIDENTE 1264, 1266
BOATO MARCO	1261	MANNUZZU SALVATORE 1265
CARTA GIANUARIO, <i>Relatore</i>	1258	ONORATO PIERLUIGI 1266
GALLI MARIA LUISA	1263	RICCI RAIMONDO, <i>Relatore</i> 1264, 1265
		La seduta comincia alle 9,45.
		PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi ».

Poiché ancora non è pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti già approvati dalla nostra Commissione in via di principio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche all'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Approvato dal Senato) (3603); e della proposta di legge Galli Maria Luisa: Norme per la concessione di permessi a detenuti ed internati (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del permesso premio per detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche all'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 », già approvato dal Senato nella seduta del 30 luglio 1982, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Galli Maria Luisa: « Norme per la concessione di permessi a detenuti ed internati ».

Il relatore, onorevole Gianuario Carta, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANUARIO CARTA, *Relatore*. L'urgenza di un provvedimento di questo genere, ripetutamente richiamata dal Governo, mi sembra sia ampiamente confermata da episodi che si succedono in un crescendo allarmante e che sono sintomatici di uno stato di sofferenza dell'intero sistema carcerario del nostro paese. Dal più recente episodio che ha interessato Poggioreale al-

l'altro - forse meno eclatante ma certamente significativo della posizione dei detenuti in Italia - dell'attentato ad un carcere in costruzione a Pesaro, ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una realtà alla quale occorre porre molta attenzione e sulla quale bisogna intervenire con adeguate misure.

La nostra Commissione, in attuazione di un'organica strategia politica, si è occupata del problema carcerario, varando diversi provvedimenti: dalla riforma della procedura penale, diretta a ridurre allo stretto indispensabile la detenzione preventiva, all'istituzione dei tribunali della libertà finalizzata ad attuare un controllo sulle misure restrittive della libertà personale.

Non pensiamo certamente di poter risolvere la crisi del sistema carcerario con provvedimenti imposti dall'urgenza, come quello che è oggi in discussione, che pure è stato oggetto di un interessante ed approfondito dibattito presso l'altro ramo del Parlamento.

Non voglio qui riprendere una riflessione sulla riforma introdotta nel 1975, sulla sua rispondenza alle esigenze di una società inquieta quale quella che si andava manifestando già in quegli anni. Certo è che l'esecutivo, qui autorevolmente rappresentato dall'illustre collega Gargani, ha proposto un provvedimento che vuole rispondere ad una situazione di reale emergenza.

Nel corso del dibattito al Senato sono emerse una serie di osservazioni che scaturivano dalla riflessione quotidiana: è sufficiente, infatti, rifarsi alla cronaca di ogni giorno per constatare quanti delitti vengano consumati con estrema efferatezza, con singolare ferocia, con cinica determinazione. È stato osservato - e tale osservazione mi trova assolutamente consenziente - che le leggi dello Stato non hanno possibilità di attuazione non solo all'interno, ma anche all'esterno del carcere, se il movimento dei detenuti, di quelli che hanno maturato un orientamento eversivo - che poi facciano capo al terrorismo politico o alla criminalità organizzata poco conta - decide, come di fatto accade, di

subordinare alla propria volontà l'attuazione della legge; tale movimento è costituito da un coagulo di eversione che, pur nella diversità della sua composizione (camorra, mafia, terrorismo nero e rosso) ha trovato un punto di incontro proprio nella volontà di impedire l'attuazione delle leggi dello Stato. Significativo è, a tale proposito, l'esempio della legge cosiddetta sui « pentiti »: ci troviamo, infatti, di fronte a magistrati che ci dicono che in parte questa legge rimane inefficace, perché l'intendimento di chi vuol collaborare è sovrastato dalla minaccia di morte all'interno delle carceri: è un esempio significativo di come le leggi dello Stato possano essere rese inefficaci da questo potere che opera all'interno di un luogo che sarebbe affidato proprio alla custodia dello Stato.

Se è legittima questa preoccupazione, è altrettanto legittimo — e il Governo pare che se ne sia fatto carico — non far gravare indistintamente il peso di questa situazione su quella comunità vivente all'interno del sistema carcerario, una comunità di circa trentacinquemila persone, che non sono tutte responsabili dello stato di crisi del sistema carcerario italiano. È in quest'ottica che si iscrive il provvedimento in esame che integra un disegno strategico di largo respiro disciplinando l'istituto del permesso premio e la possibilità di sospendere l'applicazione dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975 laddove si manifesti, da parte del detenuto, non solo una condotta che viene giudicata significativa di un ravvedimento, ma anche una qualche forma di collaborazione: in tale circostanza, in tali condizioni si può concedere un permesso che il Governo, sempre rappresentato dall'onorevole Gargani, al Senato aveva previsto di quarantacinque giorni e che più severamente l'altro ramo del Parlamento ha ridotto a trentacinque. In effetti, i permessi concessi ai detenuti hanno dato luogo a talune perplessità e riserve, nonché a giudizi critici, perché spesso dai permessi non si rientrava e durante i permessi si commettevano reati. Per parte mia, ritengo però che tale tipo di preoccupazioni non ci debbano esimere dal

continuare — e il provvedimento in discussione costituisce una continuazione di essa — la riforma con lo spirito che abbiamo voluto darle.

Desidero anche ricordare che nei confronti di misure come quelle di cui stiamo discutendo si è sempre manifestata una certa ostilità da parte dell'opinione pubblica e tra le tante cause che hanno impedito il cammino della riforma penitenziaria dobbiamo mettere, appunto, la resistenza dell'opinione pubblica ad accettare qualunque iniziativa che vada in direzione di una riforma favorevole nei confronti dei detenuti: l'allarme sociale ha creato in effetti una situazione di cui il legislatore deve pur tenere conto. L'articolo 3 del disegno di legge n. 3603 prevede sanzioni legittime e doverose per il detenuto che attenti alla vita o all'incolumità individuale o alla libertà individuale di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; vi sono poi sanzioni che integrano quelle che possono costituire di per sé un reato e che vanno dalla disposizione secondo la quale è vietato ogni atto di peculio che, con l'affermarsi massiccio della delinquenza organizzata, ha raggiunto forme scandalose che aggravano la situazione del singolo detenuto e danno un'immagine distorta della potenza di questi personaggi sinistri, proiettando anche all'esterno immagini estremamente pericolose e suggestive. Ciascuno di noi può fare mente locale e tornare con la memoria ad alcuni personaggi che negli ultimi anni sono diventati tristemente celebri i quali con il peculio hanno stabilito una sorta di autorità, di supremazia all'interno delle carceri.

Nel corso della discussione al Senato è stata avanzata la proposta di far partecipare il giudice di sorveglianza al giudizio. Non so se il Governo abbia fatto osservazioni al riguardo, ma il relatore in quella sede disse che il giudice di sorveglianza deve rappresentare una seconda istanza per conservare la serenità del giudizio e, tra l'altro, una soluzione diversa da questa penso che potrebbe sminuire il suo prestigio. Il magistrato può esplicitare, proprio per il rispetto che ha all'interno

del carcere, un ruolo notevole anche ai fini del mantenimento dell'ordine.

Quanto all'articolo 4, che prevede la sospensione di alcuni benefici previsti dall'articolo 90, ci rendiamo conto della gravità della norma ma anche, nello stesso tempo, della gravità delle ragioni che hanno spinto il Governo a fare questa proposta. Sono certo che nel corso della discussione emergeranno contributi da parte dei colleghi che terranno conto dell'attuale ingovernabilità di molte delle carceri italiane.

Vorrei ricordare che mi sono permesso, in occasione del dibattito sul sistema penitenziario, di consigliare alla Commissione la visita, a campione, di alcuni stabilimenti penitenziari perché sono persuaso che sia per questo, sia per altri provvedimenti del genere, non sia sufficiente rifarsi agli illuminati contributi della dottrina e alla raccolta sempre pregevole delle sentenze dei nostri magistrati, ma bisogna anche rendersi conto di persona delle varie realtà di Poggioreale, di San Vittore, di Buoncammino.

Io sostengo la tesi che, così facendo, non si verrebbe a creare l'immagine di una Commissione giustizia itinerante che assume funzioni sindacali: in realtà, una Commissione deve conoscere per deliberare, soprattutto in un campo così delicato come quello della libertà della persona. Ciascuno di noi in questo settore ha la propria esperienza e le proprie conoscenze; c'è chi si è occupato del problema in modo specifico e chi vi si è dedicato con spirito religioso, più che di osservatore politico e per questo meritevole del nostro apprezzamento, ma come Commissione probabilmente non sottrarremo tempo utile ai nostri lavori se nel momento in cui ci accingiamo a promuovere delle riforme potessimo conoscere di persona i vari problemi senza rifarci a giudizi altrui, anche se molto autorevoli.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 4 nessuno di noi si nasconde che può rappresentare una ferita nella filosofia stessa della riforma penitenziaria; però conosciamo anche le ragioni che sono

alla base di questa scelta e delle sue garanzie e purtroppo siamo testimoni della improcrastinabilità di assumere tale scelta nell'interesse dello Stato e, allo stesso tempo, della vita e della sicurezza di molti detenuti. E quanto sia efficace questo indirizzo è dimostrato dalla reazione che non è della comunità ma è di tutto l'organismo delinquenziale che si è costituito tra le diverse componenti e ha riconosciuto come quello da noi prescelto sia lo strumento per impedire lo sviluppo di un disegno terribile, perché attraverso l'esercizio della facoltà prevista dalla legge del 1975, purtroppo, si sono consumati non solo disegni eversivi ma vari delitti nei diversi istituti penitenziari del nostro paese.

Vorrei ora fare, per completezza, alcune brevi osservazioni in merito alla proposta di legge Galli ricordando che la collega, con intuizione che le fa onore, aveva già, in un certo senso, aperta la via a quella che poi è stata una più globale soluzione del problema, però l'ambito di applicabilità della sua proposta era limitato al periodo del terremoto che investì l'Irpinia. A mio avviso il disegno di legge sul quale ho appena svolto la relazione ha reso permanente questa facoltà, questa possibilità offerta ai detenuti. Inoltre, per quanto riguarda altre proposte di legge esistenti sulla stessa materia, tutte indubbiamente di notevole interesse, non si può certo dire che esse non siano strettamente collegate, pur non investendo identica materia, con il provvedimento che stiamo esaminando: infatti, tutto ciò che attiene all'universo carcerario non può lasciarci indifferenti. Ieri, in occasione di un confronto abbastanza interessante ed intenso con il collega Carpino sulla riforma del Corpo degli agenti di custodia, abbiamo esaminato anche questo aspetto ed abbiamo osservato che al progetto di legge oggi in discussione viene attribuito un particolare carattere di urgenza al quale dobbiamo rispondere con precisa responsabilità. Tuttavia, oltre al fatto che le altre proposte che ho prima citato, come i colleghi fanno, sono in sede referente, esse trattano problemi molto più ampi.

In conclusione, ritengo che, per le ragioni di urgenza invocate dal Governo e riconosciute dall'altro ramo del Parlamento, ragioni che mi permettono come relatore di sottolineare, sia quanto mai opportuno raccomandare ancora una volta la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei rivolgere un invito alla Commissione perché al più presto possibile — intendo dire anche nel corso della mattinata — arrivi all'approvazione del disegno di legge che, come ha detto il relatore, riveste un carattere di estrema urgenza.

Circa le altre proposte di legge che riguardano il diritto penitenziario, il Governo propone che esse debbano essere esaminate in altra data perché sono assai più ampie ed è anche necessario evitare di dover legiferare sull'onda emotiva di qualche evento grave che si fosse verificato; sarebbe molto meglio, insomma, che la legislazione una volta tanto prevenisse gli eventi. D'altronde, il provvedimento in discussione è stato ampiamente dibattuto nell'altro ramo del Parlamento e valutato con attenzione anche da parte dell'opposizione. Penso, insomma, che si possa arrivare alla conclusione, senza spinte esterne, ma per la consapevolezza che il Parlamento deve avere del fatto che la situazione è di gravità tale da richiedere un provvedimento di questo genere. Si tratta, infatti, a parere del Governo, di uno dei problemi che, all'interno delle carceri, danno la possibilità di applicare l'articolo 90 in maniera più coerente.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto ricordare che, in effetti, su questa materia esistono molte altre proposte di legge, oltre ai provvedimenti che sono all'ordine del giorno che trattano, però, la materia in modo assai più ampio. Esisterebbero ragioni di opportunità che suggerirebbero di esaminare contestualmente tutte le proposte esistenti, al fine di affrontare in modo organico tutta questa problematica.

Comunque, allo stato, a me sembra che la questione di fatto e di diritto sia già stata risolta, nel senso che all'ordine del giorno abbiamo questi provvedimenti e non altri; è evidente che l'approvazione odierna, ove si verificasse, non precluderà in alcun modo la trattazione a breve scadenza di provvedimenti riguardanti materia analoga, anche se non identica.

MARCO BOATO. Vorrei innanzitutto premettere che la proposta di legge n. 2837 della collega Galli ed altri è, in realtà, omogenea come problematica alla prima parte del provvedimento in discussione, cioè alla questione dei permessi in rapporto con la realtà esterna e quindi sarebbe stato forse opportuno abbinare al disegno di legge n. 3603 quel provvedimento, piuttosto che quello che, invece, troviamo oggi all'ordine del giorno.

Vorrei soffermarmi un istante su un aspetto dell'ordine dei lavori: il Governo ha sollecitato urgenza e rapidità ed io non ho nulla in contrario (anche se oggi non saremmo comunque in condizione di concludere essendoci seduta in aula) ma desidero precisare che il Governo andrebbe a sua volta messo in mora, per non aver sollecitato un dibattito sulla materia in esame. Sono state presentate numerose interrogazioni ed interpellanze, fra le quali una firmata da rappresentanti di quasi tutti i gruppi, democrazia cristiana compresa, proprio in relazione all'articolo 90; una interpellanza presentata due mesi fa chiedeva esattamente al Governo di riferire sull'applicazione dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, prima della scadenza della circolare governativa che ne estendeva l'applicazione a tutte le sezioni di massima sicurezza delle carceri ordinarie dal 1° gennaio al 30 giugno, che ora è stata rinnovata fino alla fine dell'anno. Poiché i giornali sono pieni di notizie al riguardo, chiedo che il Governo riferisca puntualmente in Commissione (a prescindere dalle interpellanze che hanno un altro iter procedurale) sull'applicazione di questo articolo 90, sui problemi che ha sollevato, i risultati che

ha ottenuto, perché altrimenti non mi sento di dichiararmi favorevole alla accelerazione di un dibattito fondato su nessuna informazione.

Il relatore non ci ha fornito informazioni, non per sua colpa, visto che non fa parte dell'Amministrazione della giustizia. Il Governo non ci ha informato di nulla ignorando — come ho detto — anche numerose interrogazioni e interpellanze, sull'applicazione dell'articolo 90.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cosa c'entrano le interrogazioni con l'informazione! Qui ognuno deve assumere le proprie responsabilità e non bisogna legiferare solo quando appaiono i grossi titoli sui giornali. La modifica dell'articolo 90 dà la possibilità di isolare non solo un istituto ma anche le persone: è su questo che si deve discutere.

MARCO BOATO. Il Parlamento deve modificare l'articolo 90 e vuole sapere — io voglio sapere, come deputato — quale sia la situazione, perché se si vuole incidere su una realtà bisogna conoscerla. « Conoscere per deliberare », quindi il Governo ci dica cosa ha fatto. Io sono disposto a discutere nel merito ma prima si deve informare il Parlamento sulla situazione allo stato attuale anche perché sembra, non so se sia vero, che una applicazione individualizzata dell'articolo 90 sia già in atto, e comunque ne è in atto un'applicazione indiscriminata. Va allora precisato che prevedere un'applicazione indiscriminata di quell'articolo per sei mesi e poi prorogarla per altri sei mesi significa violare le disposizioni dell'articolo in questione, che parla espressamente di un periodo determinato, mentre per la via intrapresa si ottiene un periodo indeterminato.

Questo provvedimento sta a cuore anche a me ma insisto perché prima di tutto il Governo dia alla Commissione le informazioni necessarie.

RAIMONDO RICCI. Il gruppo comunista non può che apprezzare positivamente

quanto il rappresentante del Governo ha detto circa la necessità di agire congiungendo due elementi: quello di un esame ravvicinato nei tempi e quello di non portare avanti il dibattito su materie così delicate senza la necessaria meditazione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voglio precisare: non ho chiesto semplicemente un esame ravvicinato nei tempi. Ho chiesto che la discussione si concluda entro oggi.

RAIMONDO RICCI. Allora non ho capito bene il suo discorso perché prima lei dice che non dobbiamo legiferare all'insegna dell'emergenza poi chiede il varo del provvedimento entro oggi stesso. Il mio gruppo è favorevole ad un esame ravvicinato ma ritiene che vadano fatti i necessari approfondimenti. D'altra parte, a prescindere dalla situazione che conosciamo da tempo, è sufficiente prendere atto della discussione svoltasi al Senato sul disegno di legge n. 3603 per rendersi conto dell'esistenza di numerosi problemi non solo a proposito dell'applicazione dell'articolo 90, ma anche della questione dei permessi premio ai detenuti. Chiediamo, dunque, che venga concesso ai vari gruppi ed alla Commissione nel suo complesso il tempo necessario per un approfondimento e che il nostro dibattito sia preceduto da una informazione sulla situazione relativa al governo delle carceri in modo che si abbia il quadro della linea di politica penitenziaria del Governo; si tratta di una necessità assolutamente inderogabile. Chiediamo in definitiva, che si fissino tempi abbastanza ravvicinati per il prosieguo di questo esame ma che esso sia preceduto da una informazione da parte del Governo nel senso che anche altri colleghi hanno sollecitato.

Evito di proposito di entrare nel merito perché quale sia lo spessore e la delicatezza delle questioni che i provvedimenti all'ordine del giorno implicano, credo lo manifesti in modo assai preciso la stessa discussione svoltasi al Senato. Quindi propongo di rinviare alla prossima

settimana l'inizio della discussione generale, previa informazione da parte del Governo.

MARIA LUISA GALLI. Prima di tutto mi associo alla richiesta del collega Boato perché il Governo venga a fornire notizie in merito all'applicazione dell'articolo 90, tanto più che nel corso del recente Congresso di Rimini di *Amnesty International* da parte di parenti di detenuti sono state fatte numerose denunce proprio in merito all'applicazione fin qui fatta di tale articolo.

Per quanto riguarda la mia proposta di legge la ritengo oramai superata dagli eventi, poiché aveva un significato specifico due anni fa in seguito al terremoto in Irpinia. Infatti nel 1975, quando si è preso in esame l'articolo 21 riguardante il lavoro dei detenuti, non è stata presa in esame la possibilità di far svolgere il lavoro a domicilio poiché implicava problemi di accompagnamento e di scorta ed anche perché sembrava essere un provvedimento troppo liberaleggiante. Proprio in seguito all'attività che ho svolto presso le carceri ho potuto constatare di persona che parecchie donne non sono in grado di svolgere un lavoro all'interno dell'istituto penitenziario ma esse sono molto richieste per svolgere assistenza agli ammalati e agli anziani e per prestare lavoro domestico; per cui ho sentito la necessità di presentare la proposta di legge che porta la mia firma. Per quanto riguarda le varie proposte di legge concernenti il problema del lavoro dei detenuti, prendo atto dell'impegno ad esaminarle il più presto possibile. Sono convinta che si possa giungere ad un buon risultato anche perché si tratta di provvedimenti che non comportano oneri finanziari e che non rappresentano particolari problemi di carattere politico.

GIANFRANCO SABBATINI. Da parte del gruppo della democrazia cristiana, in riscontro a quanto già sottolineato in modo efficace dal relatore e successivamente dal rappresentante del Governo, vi è la piena

consapevolezza dell'urgenza con cui questo disegno di legge deve essere approvato. Riteniamo che tutte le informazioni che possono essere date in ordine al funzionamento dell'ordinamento penitenziario, in particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 90, siano opportune, ma non crediamo possano essere pregiudiziali al proseguimento dell'esame del provvedimento.

Tra l'altro, il Governo, nel momento stesso in cui elabora un progetto legislativo, implicitamente fornisce un giudizio su come fino ad oggi ha funzionato e come ora deve essere modificato l'istituto dell'articolo 90. Pertanto, per essere telegrafico, credo che tutti dobbiamo riconoscere l'urgenza di questo provvedimento e, per quanto riguarda il gruppo della democrazia cristiana, confermo che siamo disponibili ad arrivare entro tempi brevi alla conclusione del provvedimento nei modi che la Presidenza riterrà più opportuni.

PRESIDENTE. Vorrei brevemente riassumere le questioni che sono state sollevate. Al nostro esame odierno sono e restano il disegno di legge e la proposta di legge della collega Galli; resta l'impegno della Commissione, già espresso dall'Ufficio di Presidenza, di iscrivere tempestivamente all'ordine del giorno le altre proposte di legge sulla stessa materia, stabilendo la data di tale iscrizione sempre in sede di Ufficio di Presidenza.

Sulla questione relativa all'ordine dei lavori, che sostanzialmente si risolve in una richiesta di rinvio dell'inizio della discussione sulle linee generali in attesa di una informativa globale preliminare da parte del Governo, ritengo che tale questione potrebbe essere risolta in un duplice modo: o decidendo ora di sospendere la trattazione dei provvedimenti, chiedendo che il Governo faccia una relazione illustrativa della situazione generale nella prossima seduta, informativa considerata come pregiudiziale rispetto alla trattazione nel merito della questione; oppure il Governo potrebbe ritenere di avere assolto in parte a tale richiesta attraverso la relazione che accompagna il disegno di legge

e l'intervento che il ministro di grazia e giustizia ha svolto al Senato e potrebbe riservarsi di integrare ulteriormente tali dati attraverso una informativa che esso fornisca in sede di discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel riconfermare l'estrema urgenza del provvedimento, ritengo che la questione si possa dirimere con il buon senso. Infatti, com'è noto, nel corso dell'*iter* di un progetto di legge, il Governo può prendere la parola quando lo desidera; pertanto, nella seduta della prossima settimana, anche in maniera preventiva rispetto all'avvio della discussione sulle linee generali, mi farò carico personalmente di fornire alla Commissione le informazioni ulteriori che sono state richieste, in modo da completare il quadro della situazione circa l'applicazione dell'articolo 90 della riforma penitenziaria. Con lo stesso buon senso vorrei che la Commissione si impegnasse a concludere l'*iter* del provvedimento entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni resta stabilito di rinviare il seguito del dibattito ad una seduta della prossima settimana, all'inizio della quale il Governo fornirà le informazioni oggi richieste.

(Così rimane stabilito).

Ricordo inoltre che sui provvedimenti in discussione non sono ancora pervenuti i prescritti pareri. A tale proposito, vorrei pregare il Governo di prendere atto della grave situazione nella quale spesso ci troviamo: infatti, siamo sovente impossibilitati a continuare la discussione di un progetto di legge poiché mancano i pareri regolamentari, in particolare quelli della I Commissione affari costituzionali. Pregherei anche il Governo di farsi carico di tale situazione e di utilizzare presso quella Commissione gli strumenti a sua disposizione per far sì che ritardi di questo tipo non abbiano a verificarsi.

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 agosto 1982.

L'onorevole Ricci ha facoltà di svolgere la relazione.

RAIMONDO RICCI, *Relatore*. La relazione sul disegno di legge n. 3636, che ci viene dal Senato, può essere estremamente sintetica. Esso, infatti, corrisponde alla necessità di adeguare i compensi per i giudici popolari facenti parte dei collegi delle corti d'assise. Effettivamente questi magistrati partecipano, occorre sottolinearlo, a processi che sono sempre più numerosi e sempre più gravi per i reati ai quali si riferiscono — si pensi soprattutto al moltiplicarsi dei processi per terrorismo —, sono costretti dalla gravosità di questi processi a sacrificare in modo notevole il loro tempo e vedono anche svilupparsi nei loro confronti un'azione di intimidazione: in questo contesto le indennità attualmente riconosciute dalla legge non sono, non dico retributive, ma nemmeno ristoratrici del tempo che essi devono dedicare a questa loro attività che è di carattere pienamente giurisdizionale, per cui esiste effettivamente la necessità di un adeguamento ed il provvedimento che ci perviene dal Senato merita la nostra approvazione.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 3636 prevede l'adeguamento delle indennità nella misura di lire 20.000 per i giudici popolari che continuino a percepire le retribuzioni derivanti dalla loro normale attività; invece, per coloro che durante la prestazione del loro ufficio, siano essi lavoratori autonomi — e per questi la cosa va da sé — siano lavoratori dipendenti,

non percepiscano quelle retribuzioni, l'indennità è stabilita in modo scalare: 40.000 lire giornaliera per le prime cinquanta udienze, 45.000 per le successive cinquanta udienze e 50.000 per le udienze successive. Credo che la misura dell'adeguamento, *rebus sic stantibus*, debba essere valutata in modo assolutamente positivo.

Viene anche stabilito che i giudici popolari che siano costretti a trasferte abbiano lo stesso trattamento che spetta ai magistrati, cosa che mi sembra senz'altro accettabile, e che ad essi venga corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (stabilita a suo tempo proprio da questa nostra Commissione nella misura di quattro milioni e quattrocentomila lire) rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. Si tratta di due equiparazioni che mi sembrano senz'altro apprezzabili.

Concludendo sull'articolo 1 vorrei segnalare alla Commissione la necessità, a mio giudizio, di un migliore coordinamento tra il secondo ed il terzo comma. Il penultimo comma del nuovo testo che si propone per l'articolo 36 della legge n. 287 del 1951 dispone: « Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio »; io ritengo che l'espressione « le stesse indennità » debba intendersi come riferita solo alle indennità indicate al secondo comma dell'articolo 36 e non anche al primo, per cui sarebbe bene che, per evitare malintesi, tutta la disposizione che ho citato venisse conglobata direttamente nel secondo comma. Non è mia intenzione, tuttavia, presentare un emendamento formale la cui eventuale approvazione costringerebbe ad un rinvio del disegno di legge al Senato.

L'articolo 2 prevede la possibilità di un adeguamento triennale delle indennità mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del te-

soro, e credo che anche questo criterio possa essere accettato perché non si tratta di una indicizzazione automatica ma di una variazione eventuale, anche se sulla base degli indici ISTAT. Forse il criterio indicato non è il migliore possibile visto che prevede un atto discrezionale, tuttavia ritengo che possa essere accettato.

Infine l'articolo 3 prevede la misura dell'onere finanziario, che è stato valutato dagli organi competenti.

Fatte queste brevi valutazioni, ritengo che il provvedimento in discussione possa senz'altro essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE MANNUZZU. A proposito di quanto detto dal relatore sull'articolo 1, penso che il Senato abbia voluto attribuire al giudice popolare che dopo essere stato convocato non viene utilizzato tutte le indennità previste dall'articolo 36 e non solo quelle di soggiorno e di viaggio. In effetti, il fatto di attribuirgli queste ultime già sta a dimostrare che si riconosce al giudice popolare di aver perso comunque la sua giornata e per questo motivo deve essergli assegnata anche l'indennità corrispettiva della funzione.

Ogni volta che il giudice comparirà, verrà citato e, in riferimento a quell'udienza, percepirà la somma dovutagli. Mi pare che ciò sia giusto: noi stiamo parlando di spese di soggiorno e di viaggio, il che significa che la persona interessata si reca in una località diversa da quella di abituale residenza.

RAIMONDO RICCI, *Relatore*. Secondo l'onorevole Mannuzzu, se ho ben capito, il giudice convocato e poi licenziato avrebbe diritto non solo all'indennità di viaggio e di trasferta ma anche a quella che avrebbe ricevuto se avesse prestato servizio. Personalmente non sono di questa idea; ritengo invece che, essendo proprio la prestazione che dà titolo per la corresponsione dell'indennità, questa non spetti

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

se il soggetto interessato non siede in udienza.

PIERLUIGI ONORATO. Ma il quarto comma del nuovo articolo 36 che viene proposto precisa che le indennità di cui ai commi precedenti sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio: se l'interpretazione che è stata data in questa sede avesse senso, l'indennità di viaggio e di soggiorno dovrebbe spettare anche a colui che sia comparso in tempo non utile per prestare servizio.

PRESIDENTE. L'interpretazione del collega Mannuzzu è di difficile applicazione,

in quanto il cancelliere che liquida le somme spettanti ai giudici popolari dovrà fare riferimento alla prestazione di servizio in udienza.

Comunque, poiché esistono delle obiezioni di merito sulla materia, ritengo opportuno rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO